



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 06/11/2003

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EVENTI METEOROLOGICI PROV. FOGGIA 24 ottobre 2003, n. 13

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia. O.P.C.M. n. 3280/2003. Benefici in favore di operatori economici.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso:

Che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia stato dichiarato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003 il Presidente della regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi avvalendosi sia dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, sia della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Che, alla luce della predetta ordinanza, il Commissario Delegato deve provvedere in particolare:

- alla puntuale ricognizione dei Comuni colpiti, nonché alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
- al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;
- all'erogazione - nei limiti previsti dall'ordinanza e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento - dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante la concessione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dallo stesso Commissario Delegato con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4 del 27 agosto 2003, con cui sono stati individuati i Comuni colpiti dalla calamità;

Ritenuto, alla luce dell'art. 1, comma 3, lett. e), dell'ordinanza n. 3280/2003, necessario ed urgente procedere alla erogazione dei primi contributi che potranno costituire anticipazione su future provvidenze per l'immediata ripresa delle attività produttive, fissando, in via preliminare, voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280/2003, che autorizza il Commissario Delegato ad erogare, a titolo di acconto, contributi in favore di operatori economici le cui attività abbiano subito gravi danni a seguito delle citate avversità meteorologiche;

Visto il comma 11 del predetto art. 5, che autorizza - altresì - il Commissario Delegato alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile e, comunque, fino ad un massimo di Euro 15.000,00;

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare direttive, urgenti allo scopo di determinare le modalità attuative per l'erogazione - in favore di operatori economici, nonché società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore - dei contributi e dell'acconto di cui alla citata ordinanza;

Visto il D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Richiamato il decreto relativo alla pianificazione finanziaria degli interventi commissariali;

Visto l'art. 11 dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, contenente deroghe a specifiche disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1

Soggetti beneficiari

I beneficiari delle provvidenze di cui al presente decreto sono i titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi meteorologici del 24, 25 e 26 gennaio 2003.

Tali attività - iscritte nei registri della Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, se prescritto - devono avere sede od unità produttive in uno dei Comuni della provincia di Foggia, così come individuati nel decreto commissariale n. 4 del 27 agosto 2003, ovvero, pur non avendo sede legale in uno dei medesimi Comuni, che abbiano, comunque, riportato danni diretti per effetto dei predetti eventi.

Art. 2

Entità e natura del contributo

1 - Ai soggetti di cui al precedente articolo che, alla data del presente decreto, abbiano segnalato ai competenti uffici e/o Autorità i danni subiti, è concesso - ai sensi dell'art. 5, comma I, dell'ordinanza n. 3280/2003 - un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di euro 30.000,00.

2 - Il contributo indennizzerà le spese relative alla ricostruzione e/o alla riparazione di locali e strutture aziendali (fabbricati parte integrante dell'azienda, terreni), con relative pertinenze, attrezzature, macchine, impianti di lavorazione, impianti permanenti (idrici, elettrici, irrigui, di scolo, di protezione e/o di sostegno), colture anche arboree, nonché alla realizzazione di opere di difesa strettamente funzionali alle strutture (consolidamenti, canalizzazioni, drenaggi, ecc.) ed alla ricostituzione delle scorte vive e morte.

L'indennizzo può, altresì, riguardare il prodotto di magazzino andato distrutto ed i costi sostenuti per eventuali interventi di soccorso.

Il danno concernente le eventuali scorte presenti in azienda ed il prodotto di magazzino andato distrutto deve essere documentato in base sia ai dati ed agli elementi emergenti dai prescritti registri, sia alle risultanze dei bilanci aziendali alla data dell'evento alluvionale.

3 - Per il patrimonio zootecnico andato perduto a seguito della calamità di cui trattasi, il contributo di cui al comma 1 - relativo anche ai costi di smaltimento delle carcasse - concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo).

4 - In relazione ai danni subiti dalla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla validati dalle competenti ASL.

5 - In caso di ripristino dello stato di coltivazione dei terreni sommersi in tutto od in parte, l'indennizzo comprende gli interventi meccanici e gli eventuali costi di smaltimento in discarica autorizzata, oltre alle opere necessarie per il recupero della fertilità ai fini della coltivabilità del terreno.

Qualora l'imprenditore agricolo abbia potuto o possa procedere alla risemina dei terreni, sono riconosciute esclusivamente le anticipazioni colturali perse.

Per i terreni agricoli, per i quali non è possibile ripristinare lo stato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perché inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a seguito dell'alluvione, la determinazione del danno deve fare riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

La richiesta di indennizzo per quest'ultimo danno potrà essere presentata da quelle aziende i cui terreni siano stati, in tutto od in parte, sommersi, ovvero siano stati interessati da movimenti franosi, segnalati alle competenti autorità entro trenta giorni dall'evento alluvionale. A tale richiesta dovrà essere allegata copia dell'istanza di variazione catastale dei terreni interessati.

6 - Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il contributo di cui al comma 1 è erogato, per non oltre 12 mesi e fino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle predette attività i cui immobili siano stati distrutti in tutto od in parte, ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito della calamità in argomento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

Art. 3

Lavori in economia

Nell'ambito del contributo massimo di cui al precedente art. 2, comma 1, sono ammessi lavori in economia per importi non superiori ad un terzo del danno subito, e, comunque, fino ad un massimo di

Euro 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono ammessi lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di Euro 15.000,00, autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 447/2000.

Art. 4

Modalità di accesso ai contributi

Al fine della erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati, per il tramite dei Sindaci, devono - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., pena la decadenza dai benefici - produrre al Commissario Delegato per gli eventi meteorologici presso l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Foggia apposita istanza, corredata da ogni atto o documentazione utile a dimostrare il danno subito, nonché da autocertificazione attestante la tipologia e l'entità dei danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o ripristino dei locali adibiti a sede delle attività produttive, degli impianti di lavorazione, delle essenziali opere di difesa e delle colture.

La citata istanza dovrà, altresì, essere corredata dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 22 novembre 2000, n. 445.

Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza dovrà essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il credito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

I Sindaci, anche quali autorità locali di Protezione Civile, una volta ricevute le citate istanze, prima di trasmettere al Commissario Delegato, dovranno far verificare, entro 30 giorni, la documentazione di corredo dai propri uffici tecnici, con apposizione di visto del dirigente/responsabile del servizio per congruità della stima danni ed attinenza degli stessi all'evento alluvionale nonché esprimere nel merito proprie valutazioni, osservazioni e considerazioni in modo particolare alla luce degli accertamenti eventualmente disposti ed effettuati, per mezzo dei competenti uffici, nella fase immediatamente successiva alla calamità.

La struttura commissariale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ogni documentazione, integrativa e/o aggiuntiva, ritenuta necessaria e funzionale al legittimo ed efficiente espletamento dei propri compiti e procedimenti.

Art. 5

Acconto sul contributo

Ai sensi dell'art. 5, comma 11, dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, in favore dei soggetti di cui all'art. 1 è immediatamente erogabile un acconto pari al 70% del contributo concedibile e, comunque, fino ad un massimo di Euro 15.000,00.

Per poterne beneficiare, gli interessati dovranno produrre la richiesta, con le modalità previste nel precedente art. 4, eventualmente anche nell'istanza lì indicata.

Art. 6

Liquidazione benefici

La liquidazione dei contributi e/o dell'acconto, di cui agli artt. 2 e 5, avverrà nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili in misura proporzionale al danno subito, e comunque fino ad un massimo del 75% del danno accertato e/o documentabile, previa valutazione, da parte della competente struttura commissariale, della prioritaria necessità di assicurare l'immediata ripresa delle attività produttive, nonché della tempestiva segnalazione di danni e dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Art. 7

Accertamenti e verifiche

Al fine di, accertare la veridicità delle dichiarazioni del destinatari dei contributi, il Commissario Delegato disporrà controlli a campione che, se del caso, potranno estendersi alla totalità delle istanze presentate. Relativamente alle perizie, la verifica sarà limitata alla regolarità tecnico-amministrativa.

Art. 8

Natura dei benefici

I contributi di cui ai precedenti articoli non concorrono a favore il reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1926, n. 917, e sono da considerarsi anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Gli stessi sono finalizzati alla immediata ripresa delle attività produttive.

Art. 9

Rinvio

I benefici previsti dall'art. 5, commi 7 e 8, dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, saranno disciplinati con successivo decreto non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile avrà fornito utili indicazioni in merito.

Art. 10

Risorse finanziarie

Per le finalità del presente provvedimento saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 12 dell'O.P.C.M. n. 3280/2003, i fondi stanziati dal decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nei limiti del riparto previsto dall'O.P.C.M. n. 3277/2003.

Bari, li 24 ottobre 2003

Il Presidente della Regione Puglia

Commissario Delegato

On. Dott. Raffaele Fitto